



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE**

Decreto S.G. N°79/2017

OGGETTO: Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, biennio 2018/2019 (art. 21 d.lgs. n.50/2016)

**IL SEGRETARIO GENERALE ad interim
Dr. Emanuela Gentilezza**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa”;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto l’Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 14 del 2 dicembre 2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;

Vista la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 29.02.2016, prot. N°0003803, recante “Novità introdotte con la legge 208/2015 in tema di acquisizione di beni e servizi” con cui sono state diramate le disposizioni in ordine alla gestione di forniture e servizi diretti a garantire la funzionalità della Struttura Amministrativa;

Vista la comunicazione del Responsabile della prevenzione alla corruzione del 10.11.2016, con cui è stato ricordato di procedere all’adempimento di cui all’art.21 del D.Lgs.N°50/2016, nonché alla pubblicazione sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le istruzioni indicate nel termine procedimentale;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N°3 del 19 giugno 2017 recante “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 d.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art.25 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56)” ed, in particolare, l’art. 3 il quale detta disposizioni in ordine all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi rientranti nella specifica competenza della stazione appaltante, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

Visto l’art.21, comma 1, del citato decreto che, nel prevedere l’adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici da parte delle S.A.,

**Ufficio Segretario Generale
Piazza Unità d’Italia N°7, 34121 Trieste
Tel. 040.6724711
p.e.c.:tarts@segrprotocolloamm@ga-cert.it**



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE**

dispone espressamente che lo stesso va approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il Bilancio;

Visto il comma 8 dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità ed i criteri per la redazione delle citate programmazioni;

Visto il comma 9 del suddetto articolo 21 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3, il quale specifica le modalità con le quali procedere per le nuove programmazioni;

Preso atto che con Decreto del 24 ottobre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi;

Dato atto, invece che, in ossequio del disposto di cui al comma 8 dell'art.21 del D.Lgs.N^50/2016, il Decreto richiamato al comma 8 è stato approvato dalla conferenza delle Regioni in data 21.09.2017 ed è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, per l'adempimento previsto si farà riferimento al programma di cui al Decreto del 24 ottobre 2016, in quanto ai sensi dell'art.216 comma 3 del D.Lgs.N^50/2016, il legislatore nazionale, riconosce efficacia agli atti di programmazione già adottati, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi;

Precisato che questo Tribunale, non provvede all'approvazione dei documenti programmatori ed al Bilancio, la cui competenza, è riservata al Segretariato della Giustizia Amministrativa;

Visto il decreto S.G. N^48/2017, con cui si è preso atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017/2018 non viene redatto in quanto la spesa da sostenere per il biennio di riferimento non è pari o superiore ad € 40.000,00=;

Precisato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, dell'art. 216 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e dell'art.3 della Direttiva del Segretario Generale della G.A. n.3/2017, si rende necessario provvedere all'adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 che sarà pubblicato sul sito istituzionale del committente, del MIT e dell'Osservatorio;

Evidenziato che, per l'adempimento in oggetto, questo Ufficio può fare riferimento per l'anno in corso ai fondi assegnati ed alla proposta di programma del fabbisogno 2018-2020, trasmesso al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, in data 13.10.2017 prot.N^3603, che costituisce programmazione del bilancio in fase di elaborazione da parte del citato Segretariato;



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE**

Dato atto che, con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma biennale, l'amministrazione è tenuta a provvedere, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa;

Richiamato il disposto dell'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 19, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Richiamati, altresì, i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato, infine, che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

Preso atto che l'approvazione del programma, comunque, fa salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione;

Evidenziato, invece, che non è possibile procedere alla pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, presso l'ANAC per le motivazioni indicate nel comunicato del 26-10-2016, evidenziando che occorrerà procedere a garantire tutti i servizi collegati alla manutenzione ordinaria dell'immobile ed alla fornitura di beni e servizi sulla base del programma del fabbisogno triennale e delle somme assegnate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;

Accertato che i beni e servizi da fornire per il biennio 2018-2019 per garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi istituzionali non risultano essere superiori ad € 40.000,00=;

Ritenuto, inoltre, in attuazione alla direttiva diramata procedere ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, alla individuazione del Responsabile del procedimento unico tra i dipendenti di ruolo per le attività contrattuali concernenti l'acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi, o, nel caso di accertata carenza di organico, tra gli altri dipendenti in servizio in possesso delle necessarie competenze professionali;



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE**

Accertato che presso la Sede di questo Tribunale, è presente un'unica unità lavorativa con profilo professionale di “ Funzionario” e non vi sono altre unità in possesso delle necessarie competenze professionali

D E C R E T A

1)- di prendere atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017-2018, non è stato redatto, in quanto la spesa da sostenere per il biennio di riferimento, non è superiore ad € 40.000,00=;

2)- di prendere atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2018-2019 non sarà redatto, per tutte le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se non ritrascritte, in quanto la spesa da sostenere per il biennio di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato non è pari o superiore ad € 40.000,00=;

3)-di nominare quale RUP, per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica per fornitura di beni e servizi diretti a garantire i servizi istituzionali dell'Ente la dott.ssa De Cecco Patrizia, appartenente alla Area III-F4 profilo professionale “Funzionario”, in possesso dei requisiti professionali necessari, la quale provvederà agli adempimenti relativi alle procedure di acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi, in attuazione della direttiva diramata dal Segretariato generale della Giustizia Amministrativa, tenuto conto delle novità introdotte dal D. L.gs.N^56/2017 (art.31, comma 4 e delle direttive dell'ANAC) con il supporto delle unità lavorative appresso indicate: Sig. Simonetta Barucca e Sig. Marfan Rossana appartenenti all'area 2 Profilo professionale F3, dando atto che nella struttura amministrativa dell'Ente è presente un'unica unità lavorativa appartenente all'area III, previa abilitazione al MEPA;

4)-di disporre che il nominativo del RUP dovrà essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta;

5)-di prendere atto che il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, consistenti in modo esemplificativo e non esaustivo nei seguenti adempimenti: nella fase della programmazione formula proposte e fornisce dati e informazioni per la redazione del documento programmatico; nella fase della procedura di affidamento provvede alla predisposizione del bando di gara, capitolato ed ogni altro documento amministrativo necessario nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, verifica la documentazione amministrativa e adotta le decisioni conseguenti; svolge, all'occorrenza, funzioni di supporto alla commissione di gara; nella fase di aggiudicazione verifica la congruità delle offerte e formula, ove non sia prevista la commissione di gara, la proposta di aggiudicazione; nella fase di esecuzione sovrintende alle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi nel



***TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE***

rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riguardo alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

6)- di disporre, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del suddetto programma ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33e succ. modificazioni ed integrazioni - sul sito informatico istituzionale della Giustizia Amministrativa;

7)-di prendere atto, invece, che non è possibile procedere alla pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, presso l'ANAC per le motivazioni indicate nel comunicato del 26-10-2016 evidenziando che occorrerà procedere a garantire tutti i servizi collegati alla manutenzione ordinaria dell'immobile ed alla fornitura di beni e servizi sulla base del programma del fabbisogno triennale e delle somme assegnate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;

8)-di prendere atto che:

-sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al D.M. 6 aprile 2001 del Ministro dei lavori Pubblici, non è prevista la possibilità di procedere alla pubblicazioni del programma biennale degli acquisti e servizi allorquando la spesa sia inferiore alla somma di € 40.000,00;

-sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture al termine dell'adeguamento in corso;

9)-di disporre che venga assicurata la pubblicità ai fini della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, co. 15 e 32, L 13 novembre 2012, n. 190 nonché dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:

-del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";

-delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile unico del procedimento nonché delle ulteriori informazioni relative all'intervento da realizzare assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

10)-di disporre la comunicazione dell'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile unico del procedimento ai soggetti di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse;

11)-di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale hanno l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Ufficio Segretario Generale
Piazza Unità d'Italia N°7, 34121 Trieste
Tel. 040.6724711

p.e.c.:tarts@segrprotocolloamm@ga-cert.it



***TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE***

12)-di dare atto che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

13)-di disporre la trasmissione del presente decreto al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, al Responsabile della prevenzione alla corruzione ed all'Ufficio Centrale di Bilancio.

Ancona, Trieste lì 30 ottobre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE ad interim